

REGOLAMENTO PER LE RIPRESE AUDIOVISIVE COMUNE DI PARELLA

Articolo 1 Finalità

Il Comune di Parella, nel perseguire le finalità di trasparenza, buon andamento e pubblicità dell'azione amministrativa, riconosce la fondamentale importanza della partecipazione dei cittadini alla sua attività politico – amministrativa. Per il perseguimento di tali finalità, le sedute del Consiglio Comunale possono essere diffuse su internet, su rete televisiva e/o radiofonica, in presa diretta o differita

Articolo 2 Disciplina dell'oggetto

Questo Regolamento disciplina l'attività di video/audio ripresa delle sedute consiliari nelle seguenti forme:

- 1) Riprese video ad opera di personale addetto del Comune di Parella o di persona autorizzata dal Sindaco, sentiti i capigruppo consiliari
- 2) Riprese audio – visive nell'esercizio del diritto di cronaca
- 3) Riprese radiofoniche.

Non sono ammesse altre forme di ripresa senza preventiva autorizzazione

Articolo 3 Competenze

L'autorità competente in tema di riprese audiovisive è il Sindaco, sentiti i capigruppo consiliari. Nell'ambito dei suoi diritti - doveri deve assicurare i principi di imparzialità, obiettività, completezza e inoltre:

- 1) Provvede, sentiti i capigruppo, ad autorizzare le registrazioni audio e video del Consiglio Comunale, quando siano terzi, con richiesta formale motivata a richiederne l'autorizzazione.
- 2) Informa i cittadini della possibile trasmissione audiovisiva, quando si procede alla convocazione del Consiglio Comunale tramite pubblico avviso.
- 3) Nella sala consiliare sono affissi specifici cartelli che informino il pubblico della presenza di telecamere e dispositivi radiofonici.

Articolo 4 Dati sensibili

Il Sindaco, ai sensi dell'art. 39 D.Lgs. 267/2000, nell'ambito delle competenze a lui riconosciute per la gestione delle sedute di Consiglio, ha il potere, sentiti i capigruppo, di intervenire per fare

sospendere le riprese, nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata possano arrecare pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione di dati sensibili e giudiziari e per tutelare la riservatezza dei soggetti presenti, sono vietate le riprese audiovisive ogniqualvolta le discussioni consiliari hanno per oggetto dati di tale natura. Più in generale **non** sono divulgate le riprese quando gli argomenti trattati possono ledere i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato. Non possono essere diffusi dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone.

Articolo 5

Limiti di trasmissione e commercializzazione

La diffusione parziale delle riprese effettuate deve essere rispettosa del principio di completezza, informativa e trasparenza.

E' vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte di chiunque.

Restano naturalmente ferme le conseguenze giuridiche che l'ordinamento appresta per le violazioni elencati ai commi precedenti.

Articolo 6

Modalità di ripresa

1. Per le modalità di ripresa sarà adottata una telecamera posizionata in modo tale da non riprendere un qualsiasi spettatore tra il pubblico e gestita da personale amministrativo o da persona autorizzata preventivamente dal Sindaco, sentiti i capigruppo.
2. Il Sindaco provvederà, nel rispetto di quanto prescritto dal comma precedente, sentiti i capigruppo, ad evitare la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, anche disponendo il taglio e l'esclusione della diffusione delle porzioni di registrazioni.
3. Le riprese avranno ad oggetto unicamente gli interventi dei relatori e dei componenti del Consiglio Comunale, ad eccezione delle sedute di Consiglio Comunale che si svolgessero in forma aperta, nei quali detta limitazione non verrebbe applicata nel caso di interventi di persone estranee al Consiglio Comunale, peraltro autorizzate dal Sindaco, sentiti i capigruppo.
4. I consiglieri comunali hanno diritto di essere informati, anche mediante semplice comunicazione verbale prima della seduta, della presenza di dispositivi audio – visivi.
5. Ciascun consigliere è individualmente responsabile per le opinioni ed affermazioni dichiarate durante le riprese.
6. La ripresa audio/video costituisce documento amministrativo ai sensi e per gli effetti di quando previsto dalla L.241/90 s.m.i.

Articolo 7

Trattamento dei dati e rispetto della normativa sulla riservatezza

1. Nel rispetto della normativa generale in materia di riservatezza, cui si rinvia, il Consiglio Comunale, è individuato come titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese effettuate dal Comune. Il responsabile del trattamento è nominato dal Sindaco, sentiti i capigruppo, con apposito trattamento amministrativo.
2. Il gestore privato cui è, eventualmente, affidato dal Comune l'incarico di ripresa e/o la successiva gestione, manutenzione, aggiornamento del sito internet del Comune, è

ugualmente individuato quale responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese di cui ai commi precedenti.

3. Le riprese delle sedute restano disponibili sul sito internet del Comune dalla data di pubblicazione delle relative delibere

Articolo 8

Esercizio del diritto di cronaca

1. La diffusione delle audio/immagini delle sedute consiliari da parte della radio/televisione **e via internet**, a scopi giornalistici, deve ritenersi sempre e comunque consentita, sulla base di quanto disposto dagli artt. 136 e ss. D.Lgs. 196/2003 e dal codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali, nell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica, ai quali il presente regolamento opera espresso rinvio.
2. Il Regolamento recepisce ed attua pienamente i principi contenuti nell'art. 21 della Costituzione della Repubblica Italiana
3. In osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali è, in ogni caso, riconosciuta agli interessati, (il Consiglio Comunale nella persona del Sindaco, od eventualmente, anche dei singoli consiglieri) la facoltà di esercitare, direttamente presso l'emittente televisiva o radiofonica, alcuni diritti a tutela dei dati trattati, ivi compreso quello di prendere visione delle riprese effettuate durante le sedute consiliari.
4. **La diffusione in diretta, con riferimento al comma 1 dell'art. 3, deve comunque essere preventivamente autorizzata dal Sindaco, sentiti i capigruppo consiliari.**

Articolo 9

Modalità di ripresa **ex art.8**

1. Le riprese ai sensi dell'art. 8 che precede dovranno essere effettuate nello spazio riservato alla stampa.
2. Le emittenti che desiderano effettuare delle riprese dovranno presentare al Sindaco un accreditamento scritto per i loro giornalisti/operatori o, in difetto di questo, una richiesta verbale, da effettuarsi anche immediatamente prima dell'inizio dei lavori del Consiglio Comunale.
3. Durante lo svolgimento del Consiglio Comunale non sono ammesse interviste se non all'esterno della sala consiliare, al fine di non arrecare disturbo allo svolgimento dei lavori del Consiglio stesso.

Articolo 10

Norma di rinvio

1. Le norme di questo Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti, statali o regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modifica del Regolamento, si applica la norma sopravvenuta.

Articolo 11

Casi non previsti dal Regolamento

Per quanto non previsto da questo Regolamento trovano applicazione:

- a) Leggi nazionali e leggi regionali
- b) Lo Statuto del Comune di Parella
- c) Il Regolamento comunale sull'organizzazione generale degli uffici e dei servizi

Articolo 12

Modifiche ed entrata in vigore

1. Ogni sua modificazione è valida solo se approvata dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei voti espressi;
2. Il Regolamento e le sue successive modifiche entrano in vigore decorsi quindici (15) giorni dalla data di pubblicazione. Il Regolamento viene pubblicato sul sito web del Comune di Parella;
3. Un esemplare dello stesso Regolamento viene depositato negli uffici della segreteria del Comune di Parella a disposizione dei cittadini che, a richiesta, possono ottenerne copia.

: